

Ufficio provinciale di Verona

Verona, 27 settembre 2010

Prot. n° 10622

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

- All' ANCE Verona
colleggiocostruttoriedili@ancevr.it
- All' Associazione Confagricoltura
verona@confagricoltura.it
- Al Collegio degli Agronomi forestali
agronomiforestaliverona@conaf.it
- Al Collegio dei Geometri
sede@collegio.geometri.vr.it
- Al Collegio dei Periti
segreteriaperiti@tin.it
- Al Collegio Periti Agrari
peritiagrariivr@tin.it
- Al Collegio Provinciale Agrotecnici
verona@agrotecnici.it
- Alla Confederazione Italiana Agricoltori
verona@cia.it
- Alla Confederazione Produttori Agricoli
copagriveneto@mail.inet.it
- Al Consiglio Notarile
consiglioverona@notariato.it
- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
info@ordineavvocati.vr
- Al Consorzio B.I.M. Adige
Fax 045 8301756
- Al Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese
info@csbv.it

Via Luigi da Porto, 2/A

37122 Verona

tel. 0039(0)458674909-- fax 0039(0)458004487

P.I. 06455481009 C.F. 80416110585

www.agenziaterritorio.it - up_verona@agenziaterritorio.it

Al Consorzio Z.A.I.
consorzio.zai@quadranteeuropa.it

Alla Federazione Provinciale Coldiretti
verona@coldiretti.it

All' Ordine degli Architetti
architettiverona@archiworld.it

All' Ordine dei Dottori Commercialisti
dottcommvr@iol.it

All' Ordine degli Ingegneri
ordine@ingegneri.vr.it

Oggetto: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle sulle quali ricadono fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto ai sensi dell'*art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.*

Premesso che:

- il *decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'art. 2, comma 36, come sostituito dall'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)*, ha stabilito, tra l'altro, che l'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), procede all'individuazione dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto e "*richiede ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701*";
- il citato *comma 36* stabilisce che i fabbricati per i quali si è accertata la mancata dichiarazione in Catasto devono essere riportati in appositi elenchi che devono essere pubblicizzati - presso i Comuni, sul sito *internet* dell'Agenzia del Territorio, e presso le sedi degli Uffici provinciali della stessa Agenzia - per 60 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del comunicato dell'Agenzia del Territorio nella *Gazzetta Ufficiale*;
- tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro 7 mesi dalla data di pubblicazione del suddetto comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione

in Catasto, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701*, e alla notifica dei relativi esiti;

con la presente si informa che sulla *Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2010*, sarà pubblicato il *comunicato* relativo all'oggetto.

Si precisa che gli elenchi (di cui a richiesta potrà essere fornita copia) dei file con i dati identificativi dei "fabbricati non dichiarati" sono consultabili presso questa Agenzia, presso i Comuni interessati e nella pagina "Fabbricati non dichiarati ed ex rurali", nella sezione "Servizi online Per privati" del sito internet dell'Agenzia. In tale sezione è, inoltre, possibile scaricare anche il "modello di segnalazione incoerenze".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Renato ZANAGLIA)

